



U.S. SALERNITANA 1919

CODICE ETICO per i Sostenitori della U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l.

In attuazione dell'Articolo 12 comma 10 del codice di giustizia sportiva

Il presente CODICE ETICO, emanato dalla U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l., con sede legale in Salerno, Via Salvador Allende snc, Partita Iva 04954470656, (di seguito "CODICE ETICO SALERNITANA") è destinato ai sostenitori della U.S. SALERNITANA 1919 e si prefigge l'obiettivo di promuovere un tifo leale e responsabile. Il "CODICE ETICO SALERNITANA" è redatto in ottemperanza all'articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva e recepisce i contenuti e le finalità indicate nel PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto il 4 agosto 2017 da parte di FIGC, CONI, Ministro dell'Interno, Ministro dello Sport, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC e AIA.

Il CODICE ETICO SALERNITANA si prefigge l'obiettivo di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei propri sostenitori, in casa e in trasferta, nella convinzione che l'incitamento, il calore e la vicinanza del proprio pubblico sia sempre fondamentale per il raggiungimento di importanti risultati sportivi e societari.

Il CODICE ETICO SALERNITANA impone ai propri sostenitori l'adozione di comportamenti improntati su principi di civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e responsabilità e prevede sanzioni per quei sostenitori che si dovessero rendere attori di comportamenti scorretti atti a creare pregiudizio e nocimento alla società e/o ad altri sostenitori presenti nello stadio e nelle immediate vicinanze.

La U.S. SALERNITANA 1919 chiede a tutta la propria tifoseria di agire e comportarsi secondo condotte che non siano in alcun modo lesive del nome e/o della reputazione della società sia negli incontri disputati in casa che nelle partite in trasferta così come negli spostamenti verso gli impianti sportivi e le città che ospitano l'evento agonistico.

Il sostenitore della U.S. SALERNITANA 1919:

- deve supportare ed incitare la propria squadra con civiltà, educazione, correttezza, moralità, lealtà sportiva e grande senso di responsabilità;
- deve mantenere tale comportamento durante lo svolgimento delle partite di calcio casalinghe e in trasferta alle quali partecipi e, altresì, anche nel corso di ogni e qualsiasi evento organizzato dalla U.S. SALERNITANA 1919;
- deve astenersi dal porre in essere comportamenti offensivi di natura omofobica, sessuale, razziale o discriminatoria in qualsiasi forma (sia fisica che verbale o di altro tipo) consapevole che qualsiasi comportamento di tal genere deve essere considerato quale grave violazione dei termini e delle condizioni del Codice Etico Salernitana;
- deve astenersi dall'introdurre all'interno dell'impianto sportivo in casa e/o in trasferta sostanze pericolose o vietate, sostanze stupefacenti e/o altre sostanze illegali; dal lanciare oggetti, entrare nell'area di gioco o in aree in cui agli spettatori non è consentito, intonare canti e/o cori motivati dalle origini razziali e/o in generale offensivi;
- deve rispettare senza riserve i regolamenti d'uso degli impianti sportivi dove si reca, in casa e in trasferta e in occasione di ogni partita casalinga e/o in trasferta rispettare e seguire le indicazioni e le richieste del personale steward anche durante le fasi di accesso e deflusso;



U.S. SALERNITANA 1919

- per tutta la durata di ogni evento, deve occupare il posto assegnato e non occupare spazi diversi.
- deve rispettare il risultato sportivo conseguito dalla propria squadra sul campo;
- deve rispettare gli avversari sportivi e condividere i reciproci sentimenti sportivi con senso civico, passione sportiva e rispetto dell'antagonista;
- deve evitare la violenza in ogni sua espressione e l'utilizzo della forza e della violenza per l'esternazione delle proprie idee;
- deve attenersi scrupolosamente ai principi tutti qui contenuti anche durante i trasferimenti per/da lo Stadio in casa e in trasferta, consapevole che il contravvenire ad essi comporterà l'applicazione di tutte le sanzioni previste dal Codice Etico Salernitana e dalle normative applicabili;
- deve dare sostegno ed incitamento ai calciatori della propria squadra e non deve farsi coinvolgere da eventuali provocazioni.
- È consapevole che lo stadio e/o l'impianto sportivo dove eventualmente si reca per assistere alle partite e/o agli allenamenti è un bene pubblico e/o privato e come tale lo rispetta e lo utilizza con attenzione ed educazione.
- In occasione delle trasferte della propria squadra si relaziona con il dipartimento SLO (Supporter Liaison Officer) della società, deputato ad istruirlo ed assisterlo per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi all'atto dell'ingresso, dello svolgimento dell'incontro e del deflusso dall'impianto.
- Al momento dell'acquisto dei titoli di ingresso (biglietti /o abbonamenti in casa e/o in trasferta) deve fornire alla Società i dati personali previsti dalla Legge, impegnandosi, nel caso in cui la U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l. lo richieda, a fornire anche dati aggiuntivi inerenti le modalità di viaggio da e verso i luoghi ove hanno svolgimento le gare della U.S. SALERNITANA 1919; il tutto nel rispetto del D. Lgs Dlgs 196/2003 ("Codice della Privacy"), del Reg. UE 2016/679 e dell'Informativa sulla privacy del Club (disponibile sul sito Web all'indirizzo www.sssalernitana.it). I dati forniti verranno trattati solo per ragioni di sicurezza, non divulgati a terzi non autorizzati e conservati presso la sede della società sportiva U.S. SALERNITANA 1919.

SANZIONI:

I Sostenitori che contravvengano al Codice Etico Salernitana e/o alle normative in generale saranno sanzionati dalla Società e/o dalle autorità competenti e potranno essere espulsi dallo Stadio e/o essere destinatari di provvedimenti di divieto di accesso allo stadio temporanei o definitivi.

In particolare, fatte salve le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate al sostenitore per responsabilità civili e/o penali allo stesso ascrivibili, la U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l. provvederà ad applicare misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo e la conseguente inibizione dagli impianti sportivi.

In presenza di un reato avente rilevanza penale la U.S. SALERNITANA 1919 sosterrà le autorità durante le indagini e - ove necessario, in ogni eventuale azione penale successiva.

La U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l. si riserva il diritto di emettere un avvertimento scritto o vietare l'accesso allo Stadio a qualsiasi tifoso o altro individuo a fronte di violazioni accertate del Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio come del presente Codice Etico.



U.S. SALERNITANA 1919

Dove possibile, i divieti di accesso allo Stadio saranno comunicati per iscritto, per mail e/o raccomandata e potranno anche includere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la sospensione della possibilità di acquisto del biglietto per le partite in trasferta.

L'ordine di divieto indicherà la natura della violazione e la specifica violazione del Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio e del Codice Etico. L'ordine di divieto indicherà altresì la durata del divieto medesimo, sia inteso in un numero fisso di partite come in un periodo di tempo. Questo provvedimento sarà rilasciato dal Dipartimento SLO della U.S. SALERNITANA 1919.

Ove possibile, le lettere di divieto saranno emesse entro 7 giorni lavorativi della partita in cui la violazione ha avuto luogo o comunque dalla conoscenza della violazione stessa. Il Club riconosce il diritto di appello per qualsiasi soggetto destinatario di un divieto di accesso allo stadio. Qualora il soggetto interessato dovesse essere insoddisfatto della comunicazione ricevuta dal Dipartimento SLO in relazione al divieto di accesso allo stadio, è ammesso ricorso contro la decisione del responsabile dei servizi di supporto del club.

Tutti i ricorsi devono avvenire in forma scritta, fornendo una puntuale e dettagliata descrizione dell'accaduto in risposta alla fattispecie o ai punti specifici cui si sta proponendo appello.

Al ricevimento della comunicazione di appello, una revisione completa della controversia o dei punti specifici sollevati all'interno del ricorso sarà condotta in modo indipendente ed imparziale dal team di sicurezza. Si risponderà ad ogni appello entro 10 giorni lavorativi, considerando tale termine non perentorio in quanto lo stesso può aumentare durante i periodi di maggior concentrazione di partite o qualora si rivelino necessarie ulteriori indagini. Al termine della procedura di revisione i risultati saranno comunicati per iscritto e l'esito sarà ritenuto definitivo dal Club come dal proponente appello. Avverso la lettera di divieto il tifoso potrà proporre ricorso inviando apposita comunicazione mediante PEC o fax al Dipartimento SLO U.S. SALERNITANA 1919, Via Salvador Allende snc – 84131 Salerno, indirizzo PEC salernocalciosrl@legalmail.it.

Il CODICE ETICO SALERNITANA entra in vigore in data 01 luglio 2018.

Il CODICE ETICO SALERNITANA è pubblicato in forma integrale nel sito www.ussalernitana1919.it ed è redatto in armonia col Regolamento di Accesso ed Uso dello Stadio adottato dalla U.S. SALERNITANA 1919 disponibile sul sito.

Il sostenitore, nell'accettare il CODICE ETICO SALERNITANA, dichiara di conoscere e di accettare tutte le normative applicabili e di settore.

La conoscenza e la formale accettazione del CODICE ETICO SALERNITANA e di tutte le sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, costituisce elemento essenziale ai fini della cessione dei titoli di ingresso (biglietti e/o abbonamenti) in casa e/o in trasferta. Al sostenitore che dovesse rifiutarsi di formalizzare l'accettazione del CODICE ETICO SALERNITANA sarà inibito l'acquisto dei biglietti e degli eventuali abbonamenti sia con riferimento alle gare di competizioni nazionali che estere.

Salerno, 01/07/2018